



COMUNE DI DOLCE'

PROVINCIA DI VERONA

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
COMUNALE PROPRIA**

(IUC - IMU)

(Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 01.09.2014)

SOMMARIO

- Articolo 1: OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE
- Articolo 2: SOGGETTI PASSIVI
- Articolo 3: PRESUPPOSTO IMPOSITIVO
- Articolo 4: NOZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE
- Articolo 5 :UNITÀ IMMOBILIARI APPARTENENTI A COOPERATIVA EDILIZIA NONCHÉ ALLOGGI ASSEGNATI DAGLI ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI
- Articolo 6: BASE IMPONIBILE FABBRICATI E TERRENI AGRICOLI
- Articolo 7: BASE IMPONIBILE E DETERMINAZIONE DEI VALORI VENALI PER LE AREE FABBRICABILI
- Articolo 8: RIDUZIONI BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI E DEI TERRENI AGRICOLI
- Articolo 9: DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA E DELL'IMPOSTA
- Articolo 10: DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE
- Articolo 11: ESENZIONI
- Articolo 12: RIMBORSI PER INEDIFICABILITÀ DELL'AREA
- Articolo 13: VERSAMENTI
- Articolo 14: DICHIARAZIONI
- Articolo 15: CONTROLLO E ACCERTAMENTO
- Articolo 16: RIMBORSI
- Articolo 17: RISCOSSIONE COATTIVA
- Articolo 18: FUNZIONARIO RESPONSABILE
- Articolo 19: SANZIONI
- Articolo 20: CONTENZIOSO
- Articolo 21: DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Dolcè dell'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa all'imposta comunale propria (IMU) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazione ed integrazioni.
2. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, efficacia e pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Dolcè.

Articolo 2

SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa.
2. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
3. Per gli immobili, da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula del contratto, per tutta la durata.

Articolo 3

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Ai sensi dell'art. 13, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, così come modificato con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono assoggettati all'imposta di cui al presente regolamento, tutti gli immobili ubicati nel territorio del Comune di Dolcè, ad esclusione di quelli espressamente indicati dalle normative vigenti.
2. Presupposto della I.U.C.-IMU è pertanto il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, anche incolti, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa ad esclusione dei fabbricati destinati ad abitazione principale.
3. Sono altresì esclusi i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 e s.m.i..

Articolo 4

NOZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE

1. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011.
2. L'abitazione principale assoggetta alla I.U.C.-IMU, è costituita dal fabbricato iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, in categoria A/1, A/8 e A/9, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza

anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

3. Sono assimilate all'abitazione principali le seguenti unità immobiliari:

- a) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- b) le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

4. L'imposta municipale propria non si applica, altresì:

- a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d) all'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Articolo 5

UNITÀ IMMOBILIARI APPARTENENTI A COOPERATIVA EDILIZIA NONCHÉ ALLOGGI ASSEGNATI DAGLI ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI

- 1 Per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, si applica la detrazione prevista per l'abitazione principale. Un'eventuale diversa aliquota rispetto a quella di base è stabilita nella delibera di approvazione delle aliquote.

Articolo 6

BASE IMPONIBILE FABBRICATI E TERRENI AGRICOLI

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate al 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dalla legge.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992.

Articolo 7
BASE IMPONIBILE E DETERMINAZIONE DEI VALORI VENALI PER LE AREE
FABBRICABILI

1. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. A norma dell'art. 36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
3. L'attribuzione della natura edificabile viene comunicata a cura dell'Ufficio Tecnico competente del Comune, al proprietario mediante il servizio postale, con modalità idonee a garantire l'effettiva conoscenza da parte del soggetto passivo
4. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. La cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.
5. L'agevolazione prevista al comma precedente decade dal rilascio di un permesso di costruire a decorrere dalla data di inizio lavori;
6. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992. Si ritiene che il momento iniziale in cui l'oggetto d'imposta diviene area edificabile coincide con la data di inizio lavori (tramite DIA/SCIA o comunicazione sull'apposito modello al Settore Edilizia Privata in caso di permesso di costruire) relativa all'intervento edilizio; mentre il momento finale coincide con la data di comunicazione di fine lavori al competente ufficio o, con la data di ricezione da parte dell'Agenzia del Territorio dell'accatastamento dell'immobile oggetto di intervento se antecedente alla citata comunicazione di fine lavori.
7. In caso di ultimazione parziale di unità immobiliari di un fabbricato in corso di costruzione, le stesse sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla data di comunicazione di fine lavori al competente ufficio o, con la data di ricezione da parte dell'Agenzia del Territorio dell'accatastamento dell'immobile oggetto di intervento se antecedente alla citata comunicazione di fine lavori. Conseguentemente la superficie dell'area edificabile sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è ridotta della quota risultante dal rapporto volumetrico esistente tra la parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato e quella complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato.
8. Il medesimo criterio si applica nel caso in cui una o più unità immobiliari facenti parte del fabbricato più ampio, siano oggetto di interventi di recupero come definiti dall'art. 5 comma 6 del D.lgs. 504/92. Viene individuata come oggetto di imposizione la quota di area fabbricabile del lotto, determinata dal rapporto tra la volumetria dell'unità immobiliari soggette a recupero e quella dell'intero fabbricato;
9. Allo scopo di indirizzare i contribuenti e ridurre l'insorgenza del contenzioso, la Giunta Comunale può determinare periodicamente e per zone omogenee, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune. Tali valori hanno lo scopo di orientare gli adempimenti a carico dei soggetti passivi e l'attività di controllo a carico

dell'ufficio, ma non precludono l'attività di accertamento dell'ufficio nei casi in cui la base imponibile dichiarata dal contribuente, ancorché in linea con i parametri comunali, risulti inferiore a quella effettiva di mercato calcolato in ossequio dell'art. 5 comma 5 del D.Lgs. 504/1992.

10. Non compete alcun rimborso relativo all'eccedenza d'imposta versata rispetto ai valori riportati nella deliberazione di Giunta Comunale. Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle aree relative all'utilizzazione edificatoria, alla demolizione di fabbricati ed agli interventi di recupero di cui all'art. 5, comma 6 del D.lgs. 504/92.

Articolo 8

RIDUZIONI BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante i requisiti di inagibilità o inabitabilità, nonché la data dalla quale sussiste tale condizione.
2. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del presente comma, si considerano inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati aventi le seguenti caratteristiche:
 - immobili che necessitino di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, dell'art. 31, comma 1 lett. c – d – e della legge 5 agosto 1978 n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio Comunale e che, nel contempo, risultino diroccati, pericolanti o fatiscenti. A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali i fabbricati che presentino le seguenti condizioni:
 - strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
 - strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
 - edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
 - edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati (quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato).
3. Non sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati in cui sono in corso interventi edilizi. Gli interventi edilizi di demolizione di fabbricato o di recupero rientrano nella fattispecie prevista dall'art. 8, comma 6 del presente regolamento. Inoltre non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento degli impianti (gas, luce, acqua, fognature ecc).

Articolo 9

DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA E DELL'IMPOSTA

1. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile le aliquote e la detrazione stabilite dal Consiglio Comunale, nel rispetto delle facoltà di legge, con apposita deliberazione da adottare entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione dell'anno di riferimento.

2. In caso di mancata approvazione entro il predetto termine, le medesime sono confermate nella misura precedentemente deliberata.

Articolo 10 **DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE**

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze, si detrae per l'importo stabilito dalle legge o quello stabilito dalla deliberazione citata nell'articolo 9 del presente regolamento, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
2. Se l'unità immobiliare é adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Articolo 11 **ESENZIONI**

- 1 Sono esenti dall'imposta gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- 2 Si applicano le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del D.Lgs. 504/92;
- 3 L'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 504/1992 si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore;
- 4 L'esenzione, di cui ai commi 1 e 2, spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma;
- 5 Sono esenti i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, in quanto il Comune di Dolcè è ricompreso nell'elenco di cui alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993;
- 6 Sono esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133, in quanto il Comune di Dolcè risulta classificato tra i Comuni montani o parzialmente montani di cui all'elenco predisposto dall'ISTAT;

Articolo 12 **RIMBORSI PER INEDIFICABILITA' DELL'AREA**

1. Per le aree inserite nel strumento urbanistico vigente, è prevista la possibilità, per il soggetto passivo d'imposta, di richiedere il rimborso dell'IMU versata, nel caso tali aree divengano fiscalmente non più edificabili a seguito di approvazione di un nuovo strumento urbanistico o sua variante.
2. Il rimborso spetta limitatamente all'imposta pagata, maggiorata degli interessi nella misura legale, per un periodo non superiore ai tre anni dalla data di approvazione di un nuovo strumento urbanistico o sua variante.
3. Il rimborso compete a condizione che:
 - non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate;
 - non sia stata intrapresa da parte del soggetto passivo azione, ricorso o quant'altro avverso il provvedimento che ha prodotto la perdita della qualificazione edificatoria dell'area;

- non vi sia stata comunque utilizzazione edificatoria neppure abusiva dell'area interessata;
- 4. Il rimborso è attivato a specifica richiesta del soggetto passivo entro il termine di decadenza di due anni dalla data di approvazione di un nuovo strumento urbanistico o sua variante.
- 5. Su richiesta dell'interessato o del servizio tributi, l'ufficio urbanistica-edilizia attesta le condizioni di inedificabilità sopravvenuta di cui al primo comma nonché le ulteriori condizioni richieste ai successivi commi 2 e 3;
- 6. Per le aree che risultino essere state coltivate in regime d'impresa nel periodo al quale si riferisce la richiesta di rimborso e che siano divenute inedificabili ai sensi del precedente comma, si riconosce il rimborso d'imposta pari alla differenza tra la somma dichiarata e corrisposta in base al valore delle aree fabbricabili e la somma dovuta in base al valore agricolo delle aree.

Articolo 13 VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protrato per almeno quindici giorni è computato per intero.
2. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo (esclusivamente attraverso il Mod. F24EP).
5. Si considerano regolari i versamenti effettuati dal contitolare, anche per conto di altri purché:
 - l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento;
 - vengano individuati da parte del soggetto passivo, anche su richiesta del Comune, gli immobili e vengano precisati i nominativi dei soggetti passivi a cui i versamenti si riferiscono.
6. Si considerano regolari i versamenti effettuati, interamente o parzialmente, da un erede a nome del defunto oppure a nome proprio, purché l'imposta corrisponda a quella dovuta.
8. Non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori ad euro 5,00. L'importo minimo deve intendersi riferito all'imposta annua complessivamente dovuta.
9. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere sospesi e differiti per tutti o per categorie di soggetti passivi nel caso di:
 - Gravi calamità naturali;
 - Particolari situazioni di disagio economico, individuate con criteri fissati nella medesima deliberazione.

Articolo 14 DICHIARAZIONE

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione come previsto dall'art. 13 comma 12ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito nella L. 214/2011 e dall'art. 1, commi 719 e 720, Legge 147/2013.

Articolo 15 CONTROLLO E ACCERTAMENTO

1. Il Comune, ai sensi dell'art. 13, comma 11, della L. 201/2011. è soggetto attivo per l'accertamento e la riscossione dell'IMU, ivi compresa la quota spettante allo Stato.
2. Per l'attività di verifica e controllo dei versamenti il Comune esercita i poteri di cui all'art. 11, comma 3, decreto Legislativo n. 504/92;
3. Gli avvisi di accertamento, i provvedimenti istruttori e sanzionatori, sono effettuati secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della L. 296/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Gli avvisi, di cui al precedente punto 3), possono essere notificati ai contribuenti a mezzo raccomandata a/r, raccomandata per atti giudiziari o messo notificatore. Sugli stessi è richiesto il rimborso di tutte le spese sostenute per effettuare la notificazione secondo le tariffe vigenti.
5. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale vigente. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
6. Non si procede ad accertamento qualora l'importo complessivo dovuto, comprensivo di sanzioni ed interessi, non superi l'importo di euro 12,00 con riferimento ad ogni singolo periodo d'imposta;
7. Nel caso d'accertamento per ogni anno d'imposta, qualora l'importo complessivo, comprensivo di sanzioni ed interessi sia superiore ad euro 500,00, il Responsabile del tributo può con proprio atto e previa richiesta motivata da parte del contribuente, concedere la rateizzazione fino ad un massimo di 8 rate mensili di pari importo. Sulle somme rateizzate saranno applicati gli interessi legali con maturazione giorno per giorno. L'ufficio, qualora la somma rateizzata superi l'importo di Euro 15.000,00 può richiedere adeguata garanzia fideiussoria ipotecaria, bancaria o equipollente;
8. Il Comune, per la propria azione impositrice, si avvale dell'istituto di accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218 , disciplinato dal regolamento comunale vigente.
9. Le attività di accertamento prevedono, ai sensi dell'art. 7, comma2, lettera b) della L. 27 luglio 2000, n. 212, l'istanza di riesame in sede di autotutela a garanzia e rispetto dei diritti del contribuente.

Articolo 16 RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi pari al tasso legale vigente., con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili. Gli interessi, sono dovuti a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
3. Non si dà luogo al rimborso qualora l'importo complessivo annuo, comprensivo di interessi, non superi l'importo di Euro 12,00 con riferimento ad ogni singolo periodo d'imposta.
4. Alternativamente al rimborso il contribuente, con apposita istanza, può chiedere l'autorizzazione a compensare, senza applicazione di interessi, le somme di cui è creditore per avere effettuato versamenti a titolo di IMU non dovuta, con importi da pagare in via ordinaria per la medesima imposta.

Articolo 17 RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

2. Sugli avvisi notificati ai contribuenti a mezzo raccomandata a/r, raccomandata per atti giudiziari o messo notificatore è richiesto il rimborso di tutte le spese sostenute per effettuare la notificazione secondo le tariffe vigenti.

Articolo 18

FUNZIONARIO RESPONSABILE

- 1 Il Comune, ai sensi dell'articolo 1, comma 692, Legge 147/2013, designa un funzionario cui conferire le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta. Tale soggetto sottoscrive le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti, dispone i rimborsi, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Articolo 19

SANZIONI

1. Ai fini dell'irrogazione delle sanzioni il responsabile del tributo conforma la propria attività alle disposizioni contenute nell'art. 14 del D.Lgs. 504/92 nella formulazione modificata dall'art. 14 del D.Lgs. 473/97 e nell'art. 13 del D.Lgs. 471/97. Sono altresì rispettate le disposizioni generali del nuovo sistema sanzionatorio tributario contenute nel D.Lgs. 472/1997.

Articolo 20

CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
- 2 Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme¹.

Articolo 21

DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

1. per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi in materia di Imposta Municipale Propria (IUC IMU) nonché ad ogni altra normativa vigente applicabile ai tributi locali, in quanto compatibile
2. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2014.

=====